



CH-3015 Berna, USTRA

- Dipartimenti responsabili della circolazione stradale dei Cantoni
- Associazioni e organizzazioni interessate

Vs. rif:  
Ns. rif.: S433-0603/Knp  
Referente: Peter Kneubühler  
Berna, 19 dicembre 2019

### **Istruzioni sulla formazione pratica per conducenti di autobus**

Gentili signore e signori,

con la presente vi trasmettiamo le istruzioni in oggetto, riviste per i seguenti motivi:

- richiesta specifica delle autorità esecutive cantonali di esplicitare l'obbligo di sostenere la formazione minima su un autobus (punto 1.2.);
- attuazione della decisione presa dal Consiglio federale il 14 dicembre 2018, che dal 1° gennaio 2021 introduce la validità illimitata (punto 4.2.) per le formazioni e gli esami superati per conseguire una licenza di condurre.

Cordiali saluti

**Ufficio federale delle strade**



Jürg Röthlisberger  
Direttore

Allegato: Istruzioni sulla formazione pratica per conducenti di autobus



Berna, 19 dicembre 2019

## **Istruzioni sulla formazione pratica per conducenti di autobus**

---

(Art. 150 cpv. 6 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC, RS 741.51)

### **1. Condizioni generali**

#### **1.1. Base legale**

L'articolo 8 capoverso 2 OAC consente di ammettere all'esame di conducente per la categoria D (autobus) anche chi non ha esperienza accertata alla guida di autocarri (500 ore di guida negli ultimi due anni, sull'arco di almeno 220 giorni), ma vanta una formazione minima mirata come conducente di autobus (art. 8 cpv. 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup> OAC).

#### **1.2. Principi**

La formazione minima per chi aspira al conseguimento della licenza di condurre di categoria D ed è in possesso solamente della categoria B oppure della sottocategoria C1 o D1 comprende una formazione pratica di guida completa. A tale scopo si rilascia una licenza per allievo conducente della categoria D.

I candidati alla licenza di condurre della categoria D che pur essendo titolari della categoria C non dispongono della pratica di guida di cui all'articolo 8 capoverso 1 OAC, sono ammessi all'esame di guida a condizione che abbiano seguito una formazione pratica supplementare. Ciò vale per analogia per i titolari di una licenza di condurre di categoria D limitata al servizio di linea (D/07) non in possesso della pratica di guida accertata di cui all'articolo 151c capoverso 2 OAC. Questi candidati non necessitano di una licenza per allievo conducente.

Tutti i candidati devono seguire la formazione minima con un veicolo a motore della categoria D.

### **2. Contenuto della formazione pratica di guida**

Durante la formazione pratica di guida devono essere acquisite le competenze descritte nell'allegato.

### **3. Particolarità**

3.1. Se vengono frequentate lezioni svolte su un simulatore di guida omologato dall'USTRA (ad es. FATRAN), l'autorità cantonale può computarne il tempo corrispondente.

3.2. La formazione pratica di guida prescritta per il conseguimento della categoria D può essere impartita solamente da chi possiede l'abilitazione a maestro conducente per la categoria C ed è titolare della categoria D. Le lezioni di scuola guida e le esercitazioni supplementari che non rientrano nel programma di insegnamento sono ammesse nei

limiti previsti dall'articolo 15 capoverso 1 della legge federale sulla circolazione stradale (RS 741.01) e dall'articolo 17a capoversi 1 e 2 OAC.

3.3. In deroga al punto 3.2., i corsi interni delle imprese di trasporto concessionarie che effettuano corse regionali soggette a orario possono essere svolti, purché sotto la supervisione di un maestro conducente della categoria C titolare della categoria D, anche da formatori aziendali che soddisfino i seguenti requisiti:

- esperienza maturata come autisti professionisti alla guida di autobus per almeno tre anni senza infrazioni gravi al codice stradale e
- preparazione acquisita nell'ambito di un corso d'istruzione di cui all'articolo 20 capoverso 2 OAC o di un corso equivalente organizzato dall'Unione dei trasporti pubblici.

#### **4. Attestato di frequenza**

4.1. Al termine della formazione pratica di guida si deve rilasciare a ogni allievo un attestato di frequenza delle lezioni prescritte.

4.2. Tale attestato è valido quattro anni e si intende come requisito di ammissione all'esame di conducente per la categoria D.

Dal 1° gennaio 2021:

L'attestato di frequenza ha validità illimitata e si intende come requisito di ammissione all'esame di conducente per la categoria D.

#### **5. Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020 e sostituiscono quelle del 28 agosto 2009.

**Ufficio federale delle strade**



Jürg Röthlisberger  
Direttore

Allegato: Formazione pratica di guida per conseguire la categoria D

## Formazione pratica di guida per conseguire la categoria D

Competenze da trasmettere:	Possesso cat. B, sottocat. C1, D1	Possesso cat. C	Possesso cat. D/07
<b>1. Formazione preliminare (veicolo)</b> L'allievo è in grado di eseguire i comandi e le singole manovre del veicolo.	Lezioni 4	---	---
<b>2. Formazione di base (uso su strada)</b> L'allievo ha perfetta padronanza dell'uso del veicolo e acquisisce gli automatismi per le singole manovre. È in grado di eseguire la partenza da fermo in piano, in salita e in discesa e di immettersi nel traffico in modo sicuro.	Lezioni 8	Lezioni 4	---
<b>3. Formazione principale (altri utenti)</b> L'allievo rispetta le norme della circolazione e le corrette tecniche visive osservando al tempo stesso il comportamento degli altri utenti stradali.	Lezioni 16	Lezioni 4	Lezioni 4
<b>4. Perfezionamento (guida in modo autonomo)</b> L'allievo guida sicuro e responsabile rispettando le norme, l'ambiente e gli altri utenti.	Lezioni 24	Lezioni 16	Lezioni 8
<b>Numero di lezioni (durata minima 45 min.):</b> (Fa fede il raggiungimento degli obiettivi di formazione!)	52	24	12